

Legge regionale 29 gennaio 1983 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

Art. 12

(1)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato un contributo straordinario di lire 3 miliardi per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.

Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' esercizio finanziario 1983.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 25/1985